

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

(2018/C 327/07)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾, le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ⁽²⁾ sono modificate come segue:

A pagina 116, il testo esistente della nota esplicativa alla «**Nota 2**» è rinumerato come 1. ed è aggiunto il seguente testo:

«2. L'espressione «oli analoghi» include, tra l'altro, le seguenti miscele di idrocarburi:

- combustibili diesel sintetici paraffinici, in particolare gli «oli vegetali idrotrattati» (HVO) e i «combustibili *gas to liquid*»;
- prodotti da fonti rinnovabili risultanti dai seguenti processi: conversione da biomassa a combustibili liquidi «combustibili *biomass to liquid*» o conversione da biogas a combustibili liquidi «combustibili *biogas to liquid*»;
- prodotti ottenuti dal trattamento congiunto, in raffineria, di materie prime rinnovabili con derivati del petrolio.

Per quanto riguarda la produzione di «oli analoghi» si applicano le seguenti definizioni:

- «idrotrattamento»: la trasformazione termochimica di trigliceridi con idrogeno per la produzione di alcani; esso si riferisce alla trasformazione in combustibile. Le fonti di trigliceridi sono, in genere, grassi e oli, rifiuti idonei, parti grasse residue e grassi derivanti da alghe;
- «*gas to liquid*», «*biomass to liquid*» e «*biogas to liquid*»: la conversione di gas in combustibili liquidi mediante il procedimento Fischer-Tropsch o procedimenti analoghi. Nel caso dei «combustibili *biomass to liquid*» vi è un passaggio preliminare per convertire la biomassa in gas».

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 76 del 4.3.2015, pag. 1.